

Proc. N. 616 /2021 R.G.

**Tribunale Ordinario di Paola****Prima Sezione Civile**

Il G.U.

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.2.22,

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data 29.4.21, l'Associazione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, con sede in Paola alla via \_\_\_\_\_ in persona  
del legale rappresentante pro tempore, premesso che:

-in data 19 aprile 2021 il sig. \_\_\_\_\_, alle ore 13:36, sulla pagina Facebook da lui gestita e riportante il suo soprannome e il suo cognome (entrambi noti per essere egli fondatore di un movimento politico nazionale), pubblicava un video in auto-ripresa in cui discorreva – mediante un monologo rivolto alla videocamera e, quindi, al potenziale pubblico - di una vicenda giudiziaria riguardante suo figlio e avente come oggetto un caso di contestata violenza sessuale di gruppo (anche questo, noto alle cronache tanto che il sig. \_\_\_\_\_ inizia il suo monologo dicendo “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale”). Inoltre, per quanto qui di interesse e competenza, e quindi al di là del merito della vicenda giudiziaria in sé, il sig. \_\_\_\_\_ spingeva ad esprimere i seguenti concetti: “Perché non li avete arrestati? (...) Perché vi siete resi conto che non è vero niente che c'è stato lo stupro. Non c'è stato niente! Perché una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kite surf e dopo otto giorni fa la denuncia vi è sembrato strano... Bene, vi è sembrato strano: è strano!” così astraendo il suo monologo dalla singola vicenda giudiziaria ed esprimendo un concetto generale applicabile a tutte le donne che, pur avendo subito violenza, non sporgono querela nell'immediato. Inoltre, nel prosieguo del video, il sig. \_\_\_\_\_ afferma che “C'è un video! C'è tutto il video, passaggio per passaggio. E si vede la consensualità. Si vede che c'è il gruppo che ride, che scherza, sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande, che sono in mutande e saltellano col pisello così perché sono quattro coglioni, non quattro stupratori!” così convertendo il presunto atto di violenza in una goliardata senza rilevanza;

- il tenore delle affermazioni di \_\_\_\_\_ e la sua rilevanza pubblica (ad oggi, la sua pagina Facebook conta ben 1.931.582 iscritti) sono tali da avere ripercussioni che vanno ben oltre il



singolo caso cui il resistente si riferisce e che sono idonei a estendersi, come in effetti si estendono, su tutto il territorio nazionale;

-l'Associazione ricorrente, fondata nell'anno 2017, ha come finalità statutaria quella di proporsi "come luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa fra donne per fare emergere, conoscere, prevenire e superare la violenza culturale, fisica, psicologica e sessuale contro le donne e tutti i reati legati alla differenza di genere sul piano simbolico e reale" (art. 2 Statuto Sociale). In effetti, sin dalla sua costituzione, l'Associazione si è fortemente impegnata sul territorio paolano realizzando numerosissime iniziative, tutte documentate dalla pagina Facebook dell'Associazione stessa;

-l'Associazione ricorrente, in quanto costituitasi come sportello antiviolenza, si occupa anche di accogliere e assistere le donne vittime di violenza dal punto di vista legale e psicologico, talvolta accompagnandole nel difficile percorso emotivo che precede la formale denuncia dei loro aggressori. In base al Regolamento interno dell'Associazione, difatti, le donne che contattano l'Associazione ricevono un primo sostegno psicologico proprio nella fase precedente alla denuncia poiché in tale delicata fase l'Associazione si insinua nella fragilità emotiva delle donne che, quasi sempre, temono di esporsi a ulteriori ferite o a denigrazioni e ritorsioni (sul piano familiare, sociale o istituzionale) dando concretezza alla scelta di portare "alla luce" il proprio vissuto violento e quindi domandando non soltanto aiuto, ma anche formulando istanza di punizione del colpevole in sede penale;

-le esternazioni di sopra citate hanno avuto proprio l'effetto di sdoganare, rendere pubblico e "urlato" proprio ciò che rappresenta la maggiore fonte di paura per le donne, cioè quello di non essere credute, di essere giudicate e schernite a seguito della denuncia;

è, dunque, di tutta evidenza il grave ed irreparabile pregiudizio alla attività dell'Associazione in termini di prevenzione della violenza di genere, alla sua immagine e agli interessi delle donne vittime di violenza di genere, posto che la rilevanza pubblica del sig. : tale da incidere sul territorio nazionale e, quindi, anche su quello ove si svolge l'attività dell'Associazione resistente (la quale, invece, si oppone alla c.d. "cultura dello stupro" con rilevante minore cassa di risonanza territoriale) con il triplice deprecabile effetto di scoraggiare le donne vittime di violenza alla denuncia (che, stando alle parole del sig. è immediata o non è credibile), di incentivare gli aggressori alla violenza di genere (classificando una denunciata violenza sessuale di gruppo come una "ragazzata" messa in atto da "ragazzi in mutande, col pisello così") e inoltre di porre nel nulla o, al più, nell'ambito della risibilità, l'attività di prevenzione della violenza di genere messa in atto con sacrificio e dedizione dall'Associazione resistente. Ciò



senza tacere i concreti danni che la permanenza del video sul social Facebook potrebbe recare proprio alle donne vittime di violenza in carico alla Associazione;

-il video suddetto è visionabile da una moltitudine indeterminata di utenti della rete. Tutto quanto sopra risulta inequivocabilmente dall'allegata riproduzione fotostatica (screenshot) estratta dal social network "Facebook";

- è di tutta evidenza, quindi, che il video contenente i sopra illustrati concetti, per le ragioni esplicitate, non può continuare a rimanere visibile agli occhi della comunità e/o di chiunque, a vario titolo, riesca a prenderne visione su Facebook. La tutela straordinaria prevista dall'art. 700 c.p.c., quindi, deve trovare piena applicazione al caso di specie attraverso un immediato provvedimento di rimozione del predetto video, anche inaudita altera parte, posto che il permanere del video e dei concetti così veicolati è in grado di arrecare ulteriormente danno all'immagine e alla dignità dell'Associazione in quanto portatrice di interessi collettivi;

-a tutt'oggi, tali gravissime affermazioni contenute nel video sono ancora ascoltabili per chiunque abbia un profilo Facebook e/o, pur non avendo alcun profilo sul detto social network, si limiti a collegarsi al seguente link: [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#) Inoltre, attualmente il video

ha suscitato reactions nel numero di 21.496, commenti nel numero di 35.274, visualizzazioni nel numero di 1,3 milioni e condivisioni nel numero di 10.166. I predetti numeri, esemplificativi di altrettante interazioni, crescono di ora in ora e di giorno in giorno. In particolare, tra i commenti, qui rilevano i numerosissimi a favore del messaggio veicolato dal video, dei quali se ne trascrivono esemplificativamente alcuni: "Forza [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#) Mi dispiace per tutto ciò che state passando. Hai fatto bene a dire come stanno le cose. Aspettiamo la verità. Forza [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#)!"; "Soprattutto se vuole essere risarcita da [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#)"; "se fosse stata in casa un mese a piangere sarei d'accordo, ma questa qui non ha nemmeno perso tempo a farsi il bidet che era già a surfare allegramente in spiaggia, il che denota l'assenza totale del trauma. Inoltre c'è il video!"; "ooo ma state fuori di testa? nessuno e' stato condannato, non c'e' stato nemmeno il processo, [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#) e' innocente fino a prova contraria assieme agli altri ragazzi...solidarieta' alla ragazza un par de palle!"; "Si aspetteresti tanto per denunciare? E l'indagine di due anni. Smettiamola vedi chi è l'avvocato della ragazza e capisci tutto"; "Perché si sono ubriacati tutti. Poi i freni inibitori sono saltati. Poi.... Qualcuno ha deciso che visto che si poteva tirar su qualche curo...Hanno montato tutta la storia. [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#). Sono una donna. Dalla parte delle donne. Ma hai la mia solidarietà" e così riproducibili, nel contenuto, per migliaia di volte.

La ricorrente, pertanto, domandava:

"- [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#) ordinare, anche con provvedimento inaudita altera parte e, dunque, nelle more del presente procedimento d'urgenza, al resistente sig. [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#), noto [https://www.facebook.com/1000000000000000/](#), la



rimozione immediata del video dal predetto pubblicato sulla pagina Facebook “ ” e visionabile al seguente link: !

- ordinare che il sig. , noto provveda, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano cartaceo e/o online che abbia una tiratura tale da consentire la più estesa diffusione al pubblico locale, di un estratto del presente ricorso e dell’emanando decreto d’urgenza e ciò al fine di ripristinare l’immagine dell’Associazione ricorrente gravemente lesa dalle predette censurabili espressioni;

- adottare, ove ritenuto opportuno, ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dal ricorrente;

Il presente giudizio è prodromico alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. da formularsi in altro giudizio, che verrà instaurato tempestivamente al termine della presente procedura d’urgenza. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi”.

Con comparsa di risposta depositata il 5.7.21 si costituiva in giudizio il resistente

il quale chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Paola per essere competente il Tribunale di Genova; sempre in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’azione per carenza di legittimazione della ricorrente Associazione ; nel merito, rigettare il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla medesima perché assolutamente infondato, sia in punto di fatto che di diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché privo dei necessari requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora; con vittoria di spese di lite.

Va preliminarmente evidenziato che, a mente dell’art. 669 sexies comma 1 c.p.c., il giudice, nel procedimento cautelare, procede “nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto”, ben potendo, per tale ragione, ritenere il procedimento, sulla base degli atti di causa, maturo per la decisione, senza l’audizione dei sommari informatori eventualmente indicati dalle parti.

Vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di incompetenza territoriale sollevate dal resistente.

Con riguardo alla prima, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare; cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).

Rispetto alla seconda, si rileva come “l’evento illecito possa ritenersi dannoso nel momento in cui provochi la lesione concreta del bene protetto, in relazione al soggetto che per tale lesione chieda tutela”, secondo l’ordinanza del Tribunale di Milano – Sezione Prima – depositata in data



17.06.2020, avente ad oggetto l'obbligo di rimozione di contenuti a carattere illecito presenti su noti social network.

“La competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009).

L'associazione ricorrente ha dedotto di aver subito un danno ingiusto ed ha chiesto in via cautelare di ordinare al resistente l'immediata rimozione del menzionato video, dal predetto pubblicato sulla pagina Facebook “f .

Quest'ultimo rilievo, unitamente ai seguenti, conduce al rigetto del ricorso.

Sebbene il contenuto del video in oggetto, nei passaggi in cui oggettivamente tende a screditare l'asserita vittima del sotteso fatto, minandone la credibilità, non sia condivisibile, appaiono difettare i presupposti dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio, che connotano e qualificano il periculum in mora della tutela cautelare atipica e sussidiaria prevista dall'art. 700 c.p.c.

Il requisito dell'imminenza incide direttamente sull'individuazione del momento dell'intervento del giudice, che può essere precedente (fase in cui l'art. 700 c.p.c. meglio esplica la sua funzione preventiva o inibitoria) o contestuale all'evento dannoso ovvero, in date circostanze, anche successivo al verificarsi del pregiudizio, condizionando di conseguenza il contenuto del provvedimento d'urgenza, che potrà assolvere anche una funzione essenzialmente preventiva — ossia diretta ad impedire la violazione o la sua continuazione o la sua ripetizione — oltre che finalizzata alla eliminazione degli effetti dannosi della violazione già effettuata.

Nel peculiare caso di specie, come emerge dall'allegata riproduzione fotostatica (screenshot) estratta dal social network “Facebook”, al momento del deposito del ricorso, in data 29.4.21, il video, pubblicato dal resistente in data 19.4.21, aveva già suscitato reazioni, anche di disapprovazione o comunque negative, nel numero di 21.496, commenti nel numero di 35.274, visualizzazioni nel numero di 1,3 milioni e condivisioni nel numero di 10.166.

Costituiscono fatti notori le circostanze che esso ha avuto una larghissima diffusione mediatica e che risulta pubblicato non soltanto nel prefato social network, ma anche in altri siti web.



Tanto rilevato in punto di fatto, in punto di diritto si osserva che la ricorrente non ha domandato la rimozione e l'inibizione della circolazione del video nei confronti di Facebook, hosting provider passivo, ovvero di altri eventuali gestori di siti web che ospitano il video in questione, bensì unicamente la rimozione del medesimo nei confronti del resistente.

Ciò rende funzionalmente inidonea la misura cautelare richiesta, che non può assumere una natura punitiva né tantomeno una valenza simbolica, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. Anche qualora fosse ordinata la chiesta rimozione nei confronti dell'autore medesimo del video, questo continuerebbe comunque a circolare nel web, in mancanza di apposita ed espressa richiesta inibitoria nei confronti dell'hosting provider, anche meramente passivo, che ospita tale contenuto, ivi pubblicato ed illimitatamente riproducibile. Se soltanto un singolo utente di Facebook avesse salvato e poi autonomamente pubblicato il detto video sulla propria pagina, il video permanerebbe nello stesso sito, essendosi ormai scisso dal suo autore ed avendo acquisito "vita propria". Esso, in ogni caso, risulta pubblicato anche in altri siti internet, diversi dal citato social network, tra cui il noto sito di video "Youtube".

Pertanto, il pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. deve essere non solo imminente, ma anche irreparabile, ossia non altrimenti risarcibile mediante la tutela di cognizione.

"Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, l'irreparabilità del pregiudizio – sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. – può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, principalmente attinenti alla sfera personale, la cui tutela richieda l'immediatezza dell'intervento e per i quali la restituzione in integrum risulta complessa o inattuabile e pressante è, invece, l'esigenza di soluzioni di tutela preventiva ed a contenuto inibitorio; il pregiudizio irreparabile, invece, non sussiste laddove siano in discussione aspetti di carattere prettamente economico, rispetto ai quali la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo ulteriormente allegare e dimostrare l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettività irreparabilità (Trib. Modena sez I 09.07.2003; Trib. Nola sez. II 09.10.2008; Trib. Udine 07.04.2015)".

Anche sotto tale profilo, non può ragionevolmente affermarsi che la persistenza del video in discussione sulla pagina Facebook del resistente cagioni ex se un pregiudizio irreparabile, ossia non altrimenti risarcibile, alla ricorrente, in quanto, da un lato, come già rilevato, la mancata domanda inibitoria nei riguardi degli hosting providers non impedirebbe la reiterazione delle asserite conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente, e, dall'altro, il danno da quest'ultima lamentato, ove sussistano e ne siano dimostrati tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, è risarcibile.



Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

In ragione della peculiarità della fattispecie e delle questioni di diritto affrontate si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c., così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi

Paola li 25.2.22

Il giudice designato  
Dott. Maurizio Ruggiero

